



Giunta Regionale della Campania

Allegato G
(Punto 4.4.7 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 140/2010

AREA 07 SETTORE 04

FASC. n.113/L

Il sottoscritto Dott. Carlo Paoella, nella qualità di dirigente del Servizio 02 (ad interim), Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, dell'Area Personale, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendenti: sigg. **Di Caterino** Concetta, nata a Pozzuoli (NA) il 14.06.1956, matr. n. 16281; **Gianfrano** Luisa, nata a Napoli il 20.05.1954, matr. n. 17983; **ex dip. Russo** Roberto, nato a Sant' Angelo dei Lombardi (AV) il 18.02.1951, matr. n. 16305; **dipp. Rozza** Alfredo, nato a Camposano (NA) il 22.02.1955, matr. n. 15444; **Marchione** Franca Rita, nata a Bacoli (NA) il 23.09.1952, matr. n. 11874; **ex dip. D'Innocenzo** Costantino, nato a Pietranico (PE), il 24.02.1945, matr. n. 12499.

Avvocato: **MONACO** Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S. Maria C. V. (CE)

Oggetto della spesa: risarcimento danni, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 735543 del 10.09.2010 il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n. 7506 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata il 16.03.2010 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza della sig.ra Gianfrano Luisa, e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 05.07.2010.

Il Giudice del Lavoro, in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti in corso di causa per l'identità delle questioni trattate dei dipendenti di seguito specificati, ha condannato la Regione Campania al risarcimento del danno per perdita di chance, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, quantificato in **€ 1.859,24** in favore di **Di Caterino** Concetta, in **€ 2.272,41** in favore di **Gianfrano** Luisa, in **€ 1.859,24** in favore di **Russo** Roberto, in **€ 1.859,24** in favore di **Rozza** Alfredo, in **€ 1.859,24** in favore di **Marchione** Franca Rita, in **€ 1.859,24** in favore di **D'Innocenzo** Costantino, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.



Giunta Regionale della Campania

Allegato G
(Punto 4.4.7 del dispositivo)

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in **€ 825,00** di cui € 285,00 per onorari, ed € 540,00 per diritti, oltre spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

Su richiesta del Settore Stato Giuridico ed Inquadramento, il Settore Trattamento Economico, con nota prot. n. 0820646 del 13.10.2010, ha comunicato le somme lorde dovute ai dipendenti sopra indicati a titolo di risarcimento del danno in quanto titolari di P.O. (anni 2000 e 2001), e gli interessi legali.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7506 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 16.03.2010, con relata di notifica.

TOTALE DEBITO € **14.785,27**

Dipendente Di Caterino Concetta, matr. n. 16281.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Interessi legali maturati al 26.11.2010 € 336,60

Dipendente Gianfranco Luisa, matr. n. 17983.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 2.272,41
- Interessi legali maturati al 26.11.2010 € 393,18

Ex dip. Russo Roberto, matr.n.16305;

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Interessi legali maturati al 26.11.2010 € 327,29

Dipendente Rozza Alfredo, matr. n. 15444

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Interessi legali maturati al 26.11.2010 € 319,18

Dipendente Marchione Franca Rita, matr. n. 11874;

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Interessi legali maturati al 26.11.2010 € 328,99

Ex dip. D'Innocenzo Costantino, matr. n. 12499.

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Interessi legali maturati al 26.11.2010 € 353,11

- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** € **1.158,31**



Giunta Regionale della Campania

Allegato G
(Punto 4.4.7 del dispositivo)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 735543 del 10.09.2010 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 7506 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, depositata in data 16.03.2010 ;
- prospetto di calcolo competenze legali.

le
d
Napoli, 13/12/2010

Il Dirigente di Servizio
Dr. C. Paolella

Il Dirigente del Settore
Stato Giuridico ed Inquadramento
Dr.ssa A. Buccini

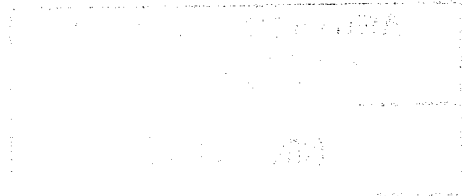
**Sentenza del Tribunale di Napoli - Sez. Lav.-
numero 7506/2010**

**Dipp. Di Caterino Concetta ed altri
Avvocato Monaco Pasquale Lucio**

Diritti e onorari			825,00
spese generali	12,50%	825,00	<u>103,13</u>
			928,13
CPA	4%	928,13	<u>37,13</u>
			965,26
IVA	20%	965,26	193,05
TOTALE FATTURA			1.158,31
RITENUTA	20%	928,13	185,63
NETTO A PAGARE			972,68



Avv. Fernanda Speranza
 Vicesegretario Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Sezione Giuridico Civile e Penale



735543

07 04

AGC AFFARI GENERALI E FORMAZIONE
 DEL PERSONALE

ORGANIZZAZIONE E METODO

SETTORE STATO GIURIDICO

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

il Portatore

Oggetto

trasmissione sentenza n.7506/10 relativa ai

ricorsi presentati da Di Caterino Concetta,

Gianfranco Luisa, Rozza Alfredo, Franco Rita,

D'Innocenzo Costantino - tutti riuniti.

Si trasmette in relazione ai nominativi di cui all'oggetto, in quanto di competenza, copia della sentenza notificata in forma esecutiva in data 05.7.10, con la quale il Tribunale di Napoli – sezione lavoro- ha condannato la Regione Campania al pagamento delle somme indicate in sentenza.

II DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Andrea Conte -

~~Avv. Fernanda Speranza~~

tel. 081-7963502

Dott. P. Della
 Dott. Corvino
 Dott. De Robertis

14.9.2010

[Signature]

COPIA

ESENTE LAVORO
01 LUG. 2010

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente n.

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)

16 GIU. 2010

2 copia Es. att.

TRIBUNALE DI NAPOLI

1^a Sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente n.

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)

25 GIU. 2010

16 GIU. 2010

TRIBUNALE DI NAPOLI

1^a sezione Lavoro e Prev.

Facciate n.

Richiedente n.

Xerografia GRATIS

(art. 10 L. 11/8/73 n. 533)

16 GIU. 2010

TRIBUNALE DI NAPOLI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. visto l'art. 429 c.p.c., come modificato dall'art. 53 del d.l. n. 112, conv. con modif. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, sentita la discussione orale, pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 28549/2009 (cui sono riuniti 28551/2009, 28553/2009, 31805/2009, 31808/2009, 31812/2009,) TRA

Di Caterino Concetta, Gianfranco Luisa, Russo Roberto, Rozza Alfredo, Franca Rita, D'Innocenzo Costantino, rapp.ti e difesi dall'avv. Monaco; REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. difesa dagli avv.ti Fernanda Speranza, Elena Lauritano e Elisabetta

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp. difesa dagli avv.ti Fernanda Speranza, Elena Lauritano e Elisabetta

CONVENUTA

FATTO E DIRITTO

Con ricorsi regolarmente notificati e successivamente riuniti, i ricorrenti in epigrafe espongono di essere dipendenti della Regione Campania, nominati, con determinazione del Dirigente del Settore, responsabili di Posizione Organizzativa, fino al 2000, e di essere stati riconfermati negli incarichi anche per gli anni successivi; che l'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Personale della Giunta Regionale Campania, per il periodo 1.1.1998-31.12.2001, attribuisce ai responsabili di P.O., oltre alla retribuzione annua di posizione, una retribuzione di risultato annua pari al 20% della retribuzione di posizione, condizionata ad una valutazione dei risultati del Dirigente del Settore sulla base di un sistema messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera n. 8493 del 22.11.1998; che nella specie, il Nucleo non fu mai istituito sicché la valutazione corrisponderebbe alla mancata revoca dell'incarico in considerazione dei risultati favorevoli e alla riconferma dell'incarico.

Tanto premesso, chiedono la condanna della Regione Campania al pagamento degli importi indicati in ciascun ricorso, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance derivante dalla colpevole mancata attuazione dello schema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione annua di risultato. La Regione si costituiva contestando la sussistenza del diritto per non essere stata effettuata la valutazione dei risultati, prodromica all'attribuzione della retribuzione di risultato, e non essendo stati forniti elementi atti a valutare il raggiungimento dei risultati.

In adesione all'indirizzo espresso da

REGIONE CAMPANIA
A.G.C. AVVOCATI
SETTORE CONTENZIOSO CIVILE E PENALE

NAPOLI

6 LUG. 2010

ritiene il giudice adito che i ricorsi siano fondati nei limiti di seguito precisati.

Rappresentano circostanze pacifiche tra le parti:

- l'attribuzione in favore dei ricorrenti dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;

- la riconferma dell'incarico in questione;

- la mancata erogazione per gli anni di riferimento, in relazione all'incarico svolto, della retribuzione di risultato, per effetto della mancata valutazione dei risultati da parte della Amministrazione datrice di lavoro.

A norma dell'art. 10 CCNL 31.3.1999 (in atti), al personale titolare delle posizioni organizzative compete un trattamento economico accessorio, composto dalla "retribuzione di posizione" e dalla "retribuzione di risultato": la misura della retribuzione di posizione è fissata dalla Amministrazione nei limiti degli importi stabiliti dalla contrattazione di comparto; la retribuzione di risultato è fissata dalla stessa Amministrazione in misura percentuale alla retribuzione di risultato ed "è corrisposta a seguito di valutazione annuale".

La medesima fonte contrattuale, all'art. 9, comma 4, sancisce che "i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo (leggi "incarichi per le posizioni organizzative") sono soggetti a valutazione annuale in base ai criteri e alle procedure predeterminati dall'ente" e che "la valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3."

Sulla scia delle richiamate previsioni, l'art. 11 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (in atti) determina la misura della retribuzione di risultato nel 20% della retribuzione di posizione; la medesima fonte attribuisce altresì "una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti del settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di G.R. n. 8493 del 22.11.98".

Dal delineato quadro contrattuale emerge con chiarezza, e senza possibilità di equivoci, che il diritto alla percezione della retribuzione di risultato non consegue, in via automatica, all'attribuzione dell'incarico di posizione organizzativa ed allo svolgimento delle relative funzioni, ma sorge solo all'esito della valutazione positiva dei risultati formulata dal dirigente di settore, sulla base del sistema di valutazione predisposto dal Nucleo di Valutazione: la valutazione positiva del dirigente è quindi fatto costitutivo del diritto alla retribuzione di risultato, di tal che difettando la prima non sorge il secondo.

Tanto del resto appare ben chiaro agli stessi ricorrenti che lamentano l'inerzia della Amministrazione nel predisporre, attraverso il nucleo di valutazione, il sistema di verifica dei risultati che avrebbe reso possibile la valutazione e quindi, eventuale, la erogazione della retribuzione: da tale inerzia sarebbe

derivata la lesione della possibilità di conseguire la retribuzione di risultato, e di tale danno, che individuano nella perdita della correlata chance, chiedono riparazione.

Orbene, dall'art. 10 CCN di Comparto, e segnatamente dalla previsione del comma 3 secondo cui la retribuzione di risultato "è corrisposta a seguito di valutazione annuale", si ricava, con sufficienti margini di certezza, l'esistenza di un obbligo per la Amministrazione, cui fa da pendant un diritto del dipendente titolare di posizione organizzativa, di procedere con cadenza annuale alla valutazione dei risultati connessi all'esercizio delle funzioni: a tale obbligo principale accede, in funzione preparatoria - ex art. 1176 o, in alternativa, ex art. 1175 c.c. - l'obbligo per la Amministrazione di predisporre le misure organizzative necessarie all'effettuazione della valutazione, id est nella specie l'obbligo di predisporre, attraverso il Nucleo di valutazione, un sistema di verifica dei risultati cui il dirigente possa operare riferimento per esprimere il giudizio di cui all'art. 10 CCNL.

La mancata predisposizione del sistema di valutazione è comportamento omissivo che incide negativamente, con rapporto di consequenzialità diretta, sulla possibilità per il dipendente di conseguire la retribuzione di risultato: configurandosi, come ormai pacifico in giurisprudenza, la perdita della possibilità di conseguire un risultato favorevole quale entità patrimoniale suscettibile di autonoma considerazione e valutazione (cfr. ex plurimis Cass. 12243/2007; Cass. 11322/2003), essa va adeguatamente riparata per equivalente.

Quanto alla misura del risarcimento, l'intervenuta conferma nell'incarico non è equiparabile, ai fini della valutazione in termini di chance di conseguimento della valutazione positiva, a quella di chi avesse effettivamente conseguito una positiva valutazione dei risultati alla stregua dei parametri mai fissati dal Nucleo di Valutazione.

Infatti, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 12 CCDI, la revoca dell'incarico può essere disposta o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito) ovvero a seguito di risultati negativi.

Stabilisce infatti la citata disposizione:

«Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative non assegnati alla data del presente C.C.D.I. sono conferiti, nel rispetto di quanto disposto dall'art.8 dei C.C.N.L. del 31.03.1999, dai dirigenti dei Settori al personale di ruolo o di ruolo speciale ad esaurimento classificato nella categoria D per un periodo non superiore al loro incarico e comunque per un massimo di 5 anni, rinnovabili.

La definizione delle posizioni organizzative compete ai dirigenti i quali, nell'affidamento di detti incarichi, devono tener conto degli elementi previsti dall'art. 9, comma 2, dei C.C.N.L. 31.03.1999 e rispettare i seguenti criteri:

- per natura e caratteristiche dei programmi da realizzare si intende anche l'esperienza maturata nell'ambito del Servizio, del Settore e dell'Arca di

Coordinamento nello svolgimento dei programmi stessi;

- per i requisiti culturali si intendono anche la formazione e l'aggiornamento in servizio;
- per attitudini e capacità professionali si intendono le abilità e le capacità verificate nell'attività lavorativa quotidiana;
- per esperienza acquisita si intendono gli anni di servizio e le attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania.

Oltre i criteri di cui innanzi, i dirigenti devono rispettare le seguenti limitazioni:

- l'incarico può essere conferito solo al personale classificato nella categoria D;
- deve essere attribuito con provvedimento scritto e motivato;
- deve essere temporaneo, nel senso che non può superare la durata dell'incarico del dirigente e comunque il periodo di anni cinque e può essere attribuito anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale purché gli stessi trasformino a tempo pieno il, proprio rapporto di lavoro in relazione alle mutate esigenze di servizio.

Gli incarichi possono essere revocati prima della prevista scadenza, con provvedimento scritto e motivato, in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi».

Orbene, la previsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 11 del CCDI deve essere messa in relazione con i presupposti della mancata revoca dell'incarico di cui al successivo art. 12, nel senso che, con tutta evidenza, i "risultati negativi" cui fa riferimento l'art. 12 e che legittimano la revoca dell'incarico prima della scadenza, corrispondono, specularmente, ai "risultati positivi" che danno diritto, all'opposto, alla retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 11. Tanto premesso, la mancata predisposizione dei criteri per la valutazione dei risultati, rendendo impossibile qualunque verifica circa il raggiungimento degli obiettivi ai sensi della normativa contrattuale, legittimerebbe il dipendente eventualmente revocato dall'incarico (salva l'ipotesi di mutamenti organizzativi, previsti dall'art. 12 quale motivo di revoca in alternativa ai risultati negativi) a sostenere l'illegittimità del provvedimento di revoca. In altri termini, non essendo stati fissati i parametri per la valutazione, da un lato, non è possibile revocare l'incarico per mancato raggiungimento degli obiettivi, ai sensi dell'art. 12, e, dall'altro, per converso, la mancata revoca, essendo pressoché obbligatoria la conferma nell'incarico, non significa automaticamente aver raggiunto i risultati che nessuno ha mai stabilito, ai fini della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 11.

L'inadempimento della Regione, e, per essa, del Nucleo di Valutazione istituito solo formalmente con delibera di GR n. 8493 del 22.11.1998, ha infatti indiscutibilmente determinato la sostanziale inoperatività di tutte quelle

disposizioni che sulla valutazione dei risultati trovavano il loro presupposto. Quindi, certamente l'art. 11, nella parte in cui prevede l'indennità di risultato. Ma, tenuto conto che la revoca di cui all'art. 12 deve avere come presupposto il mancato raggiungimento di quegli stessi risultati cui fa riferimento l'art. 11, conseguentemente l'operatività dell'art. 12 deve ritenersi in parte qua impedita dal medesimo inadempimento.

Pertanto, a causa dell'inadempimento della Regione, non è possibile revocare l'incarico per mancato raggiungimento dei risultati (ma solo per intervenuti mutamenti organizzativi) e, per contro, non è possibile riconoscere alcuna retribuzione di risultato al responsabile di posizione organizzativa.

Ma, stante l'impossibilità di procedere, sulla base della normativa la cui mancata applicazione si censura in questa sede, alla revoca dell'incarico, dalla conferma di quest'ultimo, che diviene una scelta obbligata, non è possibile ricavare alcun giudizio prognostico circa le chance di conseguimento di una valutazione positiva, nell'ipotesi in cui fosse stata fissata la "griglia" valutativa.

La perdita di "chance", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi o progressioni nell'attività lavorativa, costituisce, infatti, un danno patrimoniale risarcibile, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente non in un lucro cessante, bensì nel danno emergente da perdita di una possibilità attuale; ne consegue che la "chance" è anch'essa una entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, qualora si accerti, anche utilizzando elementi presuntivi, la ragionevole probabilità della esistenza di detta "chance" intesa come attitudine attuale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12243 del 25/05/2007).

Pertanto, in mancanza di parametri che consentano di diversamente quantificare le effettive possibilità per il ricorrente di conseguire valutazione positiva e ritenendosi, di riflesso, assolutamente corrispondenti la possibilità favorevole e quella negativa, si stima equo liquidare il danno nel 50% della retribuzione di risultato che, in caso di esito positivo, sarebbe spettata ai ricorrenti.

Sulla somma sono dovuti, ex art. 22, comma 36, legge 724/94, gli interessi legali dalla maturazione di diritti al saldo.

Spese, liquidate come da dispositivo, a carico della soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

a) condanna parte convenuta, per le causali in motivazione espresse, al pagamento dei seguenti importi:

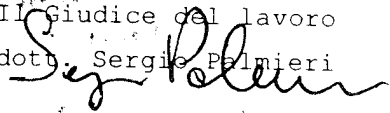
- € 1859,24 in favore di Di Caterino Concetta;
- € 2272,41 in favore di Gianfranco Luisa;
- € 1859,24 in favore di Russo Roberto;
- € 1859,24 in favore di Rozza Alfredo;
- € 1859,24 in favore di Marchione Franca Rita;

- € 1859,24 in favore di D'Innocenzo Costantino;
il tutto oltre interessi legali dalla maturazione dei diritti al saldo,
rigettando per il resto il ricorso;

b) condanna la Regione al pagamento delle spese di lite che liquida in € 825,00
di cui € 285,00 per onorari, ed € 540,00 per diritti, oltre spese generali, IVA
e CPA, con attribuzione.

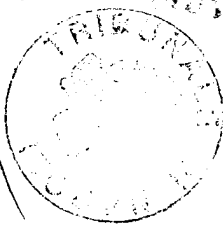
Napoli, 16.3.2010

Il Giudice del lavoro
dott. Sergio Palmieri



~~TRIBUNALE DI NAPOLI~~
~~Sezione Lavoro e Previdenza~~
~~Il Presidente o presidente della sezione è stato~~
~~procuratore e responsabile dell'ufficio del~~
~~Napoli, 16 MAR. 2010~~

77 MAR. 2010





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA REGIONE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di
concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di
Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, si rilascia in forma esecutiva a
richiesta del.....

Napoli,25.6+U.2010.....

IL CANCELLIERE

V° per autentica
Napoli25.6+U.2010
Il Cancelliere



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza della sig.ra GIANFRANO LUISA, e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifichi il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

